



*Ministero del Lavoro e della  
Previdenza Sociale*  
*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*



*Ministero del lavoro e della previdenza sociale*

Partenza - Roma, 19/03/2008  
Prot. 25 / SEGR / 0004103

*Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro*

*All' INPS*  
*Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed*  
*Economia Sommersa*

*All' INAIL*  
*Direzione Centrale Rischi*

*Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro*

*LORO SEDE*

*e p.c.*

*All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo*

*All' Ispettorato regionale del lavoro di Catania*

*Alla Provincia autonoma di Trento*

*Alla Provincia autonoma di Bolzano*

Oggetto: Art. 8 D.Lgs 19 novembre 2007, n. 234 - ulteriori istruzioni operative

La scrivente Amministrazione con nota prot. n. 25/SFGR/1625 del 30 gennaio 2008, ha fornito prime indicazioni operative in merito alla disposizione normativa in oggetto, concernente l'istituzione del registro dell'orario di lavoro da parte delle imprese di autotrasporto.

A seguito dei quesiti formulati dalle Organizzazioni sindacali di categoria, e al fine di pervenire ad una possibile semplificazione dei numerosi adempimenti spettanti ai datori di lavoro del settore, si ritiene opportuno, d'intesa con la Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, fornire i seguenti chiarimenti:

### **Campo di applicazione**

Con riferimento al campo di applicazione della normativa in oggetto al settore autotrasporti si precisa che, alla luce del richiamo effettuato dall'art. 2 della stessa, al regolamento CE n. 561/06, le relative disposizioni si applicano ~~esclusivamente~~ al trasporto su strada di merci, effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di ~~passaggio~~ effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.

### **Unicità del registro**

In considerazione della sostanziale corrispondenza dei dati da inserire nel registro in esame ~~con quello del libro paga - sezione presenze -~~ si ritiene che non contrasti con la previsione normativa l'utilizzo del solo libro ~~presenze~~ debitamente vidimato oltre che dall'Istituto assicuratore, anche da parte della competente Direzione provinciale ~~del~~ lavoro, la quale potrà limitarsi a contrassegnare l'ultima pagina del citato registro.

### **Modalità di tenuta**

Con riferimento alle modalità di tenuta del registro, si ritiene estensibile anche a quest'ultimo la disciplina relativa alla tenuta per mezzo di fogli mobili o supporti informatici di cui al Dpr 20 aprile 1998, n. 350 e successivo DMI 30 ottobre 2002, già previste per i libri matricola e paga, ~~ai sensi del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124~~

~~Per quanto~~ attiene alle modalità di annotazione delle registrazioni e ai tempi di compilazione del registro, in considerazione della evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell'effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile, attesa la distribuzione multiperiodale dell'orario da parte del CCNL di settore, appare possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni ~~sulle~~ evidenze ~~e~~ complessive ore di lavoro ~~ordinario e straordinario~~.

Ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, potrà essere indicata giornalmente la presenza del lavoratore (con annotazione della lettera "p") e mensilmente il riepilogo dell'orario ~~effettivo svolto~~.

Tale difficoltà è comunque ~~relativa~~ alla conservazione di tutta la documentazione dei cronometri ~~in uso e in corso~~ ove è possibile ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista.

